Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
La presidente

8.9.2025

On. Johan Van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania – EGF/2025/002 DE/Goodyear 2 (2025/0245(BUD))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per l'occupazione e gli affari sociali è stata incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. Nella riunione del 2 settembre 2025 ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha esaminato la questione nella riunione dell'8 settembre 2025. In quest'ultima riunione ha deciso di presentare alla commissione per i bilanci, competente per il merito, il parere in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Li Andersson

PARERE

A. considerando che il 10 marzo 2025 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691 (regolamento FEG), a seguito dei casi di espulsione dal lavoro nell'impresa Goodyear (Goodyear Germany GmbH) in Germania; che l'impresa operava nel settore economico classificato alla divisione 22 della NACE Revisione 2 (Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche); che gli esuberi si collocano nelle regioni di livello NUTS 2 Kassel (DE73) e Darmstadt (DE71), per quanto riguarda i casi di espulsione dal lavoro nei siti di produzione Goodyear di Fulda e Hanau;

B. considerando che la Germania ha presentato la domanda in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/691, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi (nel presente caso dal 1° settembre 2024 al 1° gennaio 2025), in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori espulsi dal lavoro in imprese di fornitori o di produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata; che a seguito della valutazione di tale domanda, la Commissione ha concluso che, conformemente a tutte le disposizioni applicabili del regolamento FEG, le condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG sono soddisfatte;

C. considerando che la domanda riguarda 1 171 lavoratori espulsi dal lavoro, la cui attività è cessata;

D. considerando che il 26 agosto 2025 la Commissione ha presentato al Parlamento e al Consiglio una proposta di decisione sulla mobilitazione del FEG a favore della Germania a sostegno del reinserimento nel mercato del lavoro dei 915 beneficiari interessati;

E. considerando che gli eventi che hanno determinato tali espulsioni dal lavoro consistono nella chiusura di uno dei siti di produzione di Goodyear in Germania e la chiusura parziale di un altro, entrambe a causa della globalizzazione; che la Goodyear Tire & Rubber Company è uno dei produttori di pneumatici più importanti al mondo e la sua sede centrale in Germania si trova ad Hanau; che alla fine del 2017 Goodyear ha dovuto chiudere il proprio sito di produzione a Philippsburg, oggetto della domanda FEG EGF/2017/008 DE/Goodyear; che nell'ambito di un ulteriore processo di ristrutturazione, l'attuale domanda fa seguito alla chiusura del sito di produzione a Fulda e alla chiusura parziale degli impianti di produzione ad Hanau; che gli altri impianti in Germania sono ubicati a Fürstenwalde, Wittlich e Riesa; che il rapido calo della domanda nel settore degli pneumatici, associato alla forte pressione esercitata dalle importazioni a basso costo dall'Asia e ai continui aumenti dei costi (energia, salari), ha determinato una sovraccapacità strutturale, in particolare in Germania; che, pertanto, nel giugno 2024 Goodyear ha deciso di cessare la produzione presso il sito di Fulda, portando alla sua chiusura, e di ridurre il personale in altri siti, in particolare ad Hanau;

F. considerando che la Commissione ha sottolineato che trovare un nuovo impiego sarà una sfida enorme per la maggior parte dei lavoratori Goodyear e richiederà un'azione

significativa, che in molti casi le loro qualifiche sono obsolete e che i profili di competenze convenzionali nella lavorazione della gomma di tali lavoratori sono in netto contrasto con le esigenze occupazionali delle regioni interessate;

H. considerando che la Germania ha dichiarato che il 24 giugno 2024 è stato stipulato un contratto di lavoro tra il datore di lavoro e il comitato aziendale per la creazione di una società di ricollocamento; che, secondo le autorità tedesche, non sussiste alcun obbligo da parte dell'impresa responsabile degli esuberi di creare o contribuire alla creazione di una società di ricollocamento; che, senza la partecipazione dell'impresa responsabile degli esuberi, non verrebbe istituita alcuna società di ricollocamento; che, tuttavia, se l'impresa responsabile degli esuberi si offre di partecipare e se le parti sociali concordano la creazione di una società di ricollocamento, il diritto sociale tedesco ne stabilisce il quadro giuridico; che l'ingresso in tali società di collocamento avviene in diverse fasi, sulla base degli accordi tripartiti firmati tra Goodyear Germany GmbH, i dipendenti, e PMB International GmbH, il fornitore di servizi scelto per gestire la società di ricollocamento;

I. considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 nella versione modificata dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, il FEG non deve superare l'importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018);

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita pertanto la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che l'obiettivo del FEG è di dimostrare solidarietà e prestare sostegno ai beneficiari; ritiene che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere destinati principalmente a misure attive di politica del mercato del lavoro e a servizi personalizzati volti a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'occupazione dignitosa e sostenibile all'interno o al di fuori del loro settore di attività iniziale; sottolinea l'importanza di preparare e sostenere i lavoratori in vista delle urgenti transizioni verde e digitale dell'economia e della società europee; ribadisce, in tale contesto, l'importante ruolo svolto dall'Unione, anche attraverso il FEG, nel contribuire al finanziamento delle qualifiche necessarie per la transizione giusta, in linea con il Green Deal europeo;

2. conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Germania ha diritto a un contributo finanziario pari a 3 085 166 EUR a norma di tale regolamento, importo che rappresenta il 60 % dei costi totali di 5 141 944 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 4 936 274 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 205 670 EUR;

3. osserva che i lavoratori scarsamente qualificati e più anziani hanno molte meno opportunità di rientrare nel mercato del lavoro nella regione e che gli esuberi presso Goodyear hanno colpito più duramente questi gruppi vulnerabili; ricorda il profilo dei lavoratori in esubero, con più di due lavoratori su cinque che hanno più di 50 anni e più

della metà che ha un livello di istruzione secondaria o inferiore e competenze obsolete, e ritiene che, tenuto conto anche della tendenza alla diminuzione dei posti vacanti e della relativa distribuzione geografica, i lavoratori avranno bisogno di un sostegno supplementare su misura, in particolare un'assistenza mirata incentrata sul miglioramento delle competenze e sulla riqualificazione, che li aiuti a realizzare la transizione verso l'occupazione;

4. rileva che al 20 febbraio 2025 erano stati conclusi complessivamente 915 contratti tripartiti tra Goodyear, i dipendenti, e PMB International GmbH, il fornitore di servizi scelto per gestire la società di ricollocamento, di cui 781 per Fulda e 134 per Hanau; accoglie con favore l'indicazione che tali cifre aumenteranno con la sottoscrizione di un maggior numero di contratti;

3. constata che la Germania ha fornito tutte le necessarie garanzie sul fatto che saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle misure proposte e la loro attuazione, che sono state rispettate le condizioni relative al collocamento in esubero collettivo stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'UE, che Goodyear Germany GmbH, che ha proseguito le sue attività anche dopo i licenziamenti, ha adempiuto i propri obblighi di legge accordando ai lavoratori tutte le prestazioni previste, che sarà evitato qualunque tipo di doppio finanziamento, e che il contributo finanziario a valere sul FEG sarà conforme alle norme procedurali e sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato;

5. sottolinea che la Germania ha confermato che le misure finanziate dal FEG non riceveranno contributi finanziari anche da altri strumenti finanziari dell'Unione;

6. rileva che i servizi personalizzati che saranno prestati ai lavoratori consistono nelle misure seguenti: (a) misure per il miglioramento delle competenze, (b) consulenza e orientamento professionale / misure di attivazione, (c) servizi di consulenza per la creazione di imprese, (d) sovvenzioni per la creazione di imprese, (e) assistenza per la ricerca di un impiego, (f) incentivi al miglioramento delle competenze, (g) ulteriori incentivi (ossia un bonus per l'assunzione nel periodo di durata della società di ricollocamento, ecc.), (h) indennità di formazione; accoglie con favore il fatto che le competenze digitali di base (*Digitale Grundqualifizierung*) saranno offerte sulla base delle conoscenze individuali precedenti; sottolinea che si dovrebbe tenere conto delle esigenze specifiche di tali gruppi nel prestare servizi personalizzati, dati l'età e il profilo formativo dei beneficiari interessati;

7. sottolinea in particolare l'importanza dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento FEG, che prevede che il pacchetto coordinato tenga conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste, sia compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile e si concentri sulla diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale; accoglie con favore il fatto che la formazione in materia di TIC nel pacchetto e il sostegno supplementare previsto nell'ambito dei servizi di ricollocamento includano tali competenze, in particolare una valutazione delle competenze digitali, nonché disposizioni che consentono ai lavoratori di prendere in prestito un computer portatile, ricevere una formazione su come utilizzarlo e ottenere risposte ai propri dubbi in ambito digitale;

8. ricorda la possibilità di misure speciali di durata limitata nell'ambito del pacchetto coordinato tra cui, ma non solo, le prestazioni per figli a carico, come previsto all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento FEG, onde agevolare la partecipazione delle persone in cerca di lavoro alle attività proposte.